

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNALE

Delibera Consiglio Comunale N. 28 del 05 maggio 1998

Delibera Consiglio Comunale N. 75 del 18 novembre 2004

Delibera Consiglio Comunale N. 64 del 07 novembre 2006

TITOLO I

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria.

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale e dai responsabili individuati dallo stesso ai sensi del Dlgs 267/2000

Art. 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate
 - d) l'inumazione in campo comune solo nel caso di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o nei cui confronti si manifesti il disinteresse dei famigliari;
 - e) la cremazione solo nel caso di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o nei cui confronti si manifesti il disinteresse dei famigliari;
 - f) la deposizione delle ossa in ossario comune o delle ceneri nel cinerario comune;

- g) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico
3. Tutti gli altri servizi (compresi l'inumazione a terra e in campo comune) sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegato "A" al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e contestuale.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso ogni cimitero è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro dei seppellimenti (di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10/9/1990) perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nei cimiteri:
- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

Capo II

DICHIARAZIONE DI MORTE - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE - ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 6 – Dichiarazione di morte

1. Di ogni caso di morte che avviene in territorio comunale deve essere fatta dichiarazione all'Ufficiale dello Stato Civile entro 24 ore dal decesso da uno dei congiunti o conviventi con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persone informate del decesso.
2. In caso di morte in ospedale, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore sanitario o chi ne è delegato deve trasmettere avviso della morte, nel termine di 24 ore all'ufficiale dello Stato Civile con le generalità del defunto (indicazioni di cui all'art. 72 del d.p.r. n.396 del 03/11/2000)

Art. 7 – Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

La denuncia della causa di morte e gli accertamenti necroscopici sono effettuati dai soggetti indicati e con le modalità previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR n. 285/1990

Art. 8 – Rinvenimento di ossa, resti mortali, parti di cadavere

1. Chiunque rinvenga parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco che ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Azienda sanitaria locale incaricata dell'esame del materiale rinvenuto comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Capo III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI – OBITORI

Art. 9 – Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamento conservativo, a conservazione in cella frigorifera, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso.
2. Il termine di cui al comma precedente può essere derogato nei casi di decapitazione, maciullamento e in quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte con le modalità indicate all'art. 8 del DPR 285/1990
3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o nei casi di iniziata putrefazione o quando ragioni speciali lo richiedano, il Sindaco, su proposta del dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'Azienda sanitaria locale o di un suo delegato, può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
4. L'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art.8 del DPR n. 285/90.

Art. 10 - Cautele

1. Durante il periodo di osservazione devono essere usate tutte le precauzioni perché non siano impediti eventuali manifestazioni di vita rilevabili con opportuna assistenza e sorveglianza o con l'impiego di apposite strumentazioni
2. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva sono adottate le speciali misure cautelative prescritte dal dirigente dei Servizi di igiene pubblica dell'Azienda sanitaria locale o da un suo delegato.

Art. 11 – Locali di osservazione

1. Il Comune deve disporre, presso il cimitero, di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso trattenerle per il previsto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico
 - c) ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Tale deposito può essere istituito dal Comune anche presso l'ospedale, o altri istituti sanitari oppure in un particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
3. Il trasporto al locale di osservazione deve essere fatto in conformità del presente regolamento.

Art. 12 - Obitori

1. In diverso ed apposito locale verranno assolte le seguenti funzioni obitoriali:
- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b) deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
 - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.
3. L'obitorio può essere istituito anche presso l'ospedale o altri enti sanitari, ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

CAPO IV

PERMESSI DI SEPPELLIMENTO

Art. 13 – Rilascio autorizzazioni

1. La chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono essere preceduti dall'autorizzazione rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile del Comune dove è avvenuta la morte conformemente alle norme dell'ordinamento dello stato civile e di polizia mortuaria.
2. La medesima autorizzazione è necessaria, osservate le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR n. 285/90 per il seppellimento di parti di cadavere o di ossa umane rinvenute, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria
3. Per la sepoltura dei prodotti abortivi e dei feti si osservano le disposizioni dei commi 2,3 e 4 dell'art. 7 del DPR 285/90
4. Qualora sia data sepoltura ad un cadavere senza prescritta autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica, a norma dell'art. 75 del regolamento dello stato civile

Art. 14 – Consegna permessi di seppellimento

I permessi di cui all'art. 13 devono essere consegnati dall'incaricato al trasporto, al custode del cimitero e da questo conservati.

Art. 15 – Rilascio di cadaveri

In nessun caso è consentito asportare dal cimitero cadaveri, ossa od altri resti umani, salvo quanto previsto dal IV capo del DPR n. 285/90 relativamente agli scopi di studio.

Art. 16 – Prelievi per trapianti terapeutici

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 17 – Autopsia e trattamenti conservativi

1. Le autopsie ed i trattamenti conservativi dei cadaveri vengono svolti a norma degli artt. 45, 46 e 47 del DPR n. 285/90 e dovranno essere eseguiti da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Dirigente dei Servizi di igiene pubblica dell'Azienda sanitaria locale interessata per l'eventuale rettifica della scheda di morte.
3. Quando la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva la prescritta comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti.
4. Quando nel corso di un'autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico del settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 18 – Norme di riferimento

Per quanto non previsto dal presente capo IV, si osservano le disposizioni contenute nei capi II° e III° del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/90 e nella circolare n. 24 del 24.06.1993 del Ministero della Sanità pubblicata sulla G.U. 08.07.1993 n. 158.

CAPO V

Feretri

Art. 19 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 22.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva- diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministro della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 20 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. Nel disporre della salma e dei funerali, ha prevalenza la volontà dello stesso defunto in qualunque modo espressa.
2. In difetto, i familiari possono disporre secondo il seguente ordine: coniuge convivente ed il convivente, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.
3. Tale ordine vale anche per le esumazioni, le estumulazioni e i trasferimenti.
4. Il coniuge passato in seconde nozze decade dalla priorità nel disporre eventuali provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

Art. 21 - Verifica e chiusura dei feretri

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato dall'ASL unitamente alla verifica dell'identità del cadavere. In caso di impedimento dell'ASL, per le morti avvenute nel territorio del Comune i compiti di vigilanza e verifica sono effettuate dai vigili urbani.
2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
3. In ogni caso è eseguita dopo l'autorizzazione alla sepoltura e dopo che siano state osservate le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

Art. 22 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e a quanto stabilito con circolare n. 24 del 24.06.1993 del Ministero della Sanità pubblicata sulla G.U. 08.07.1993 n. 158;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 78, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;
- per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
 - per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;

c) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del dirigente dei servizi di igiene pubblica dell' ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione:

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990, n.285.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
8. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
9. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
10. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

Art. 23 - Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 22 lettera a) e lettera e) *sub* 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Capo VI

Trasporti funebri

Art. 24 - Modalità di trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 t.u. legge pubblica sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Art. 25 - Trasporti gratuiti e a pagamento

1. I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:
 - a) a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Comune, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali;
 - b) gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune, in ogni altro caso.

Il trasporto può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali

2. Il trasporto come sopra indicato viene effettuato liberamente a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali. Il Comune si riserva la possibilità di valutare l'eventuale esercizio diretto o in convenzione del servizio di trasporto.
3. I trasporti di cui alla lettera a) del primo comma sono soggetti al pagamento dei diritti stabiliti dalla Giunta Comunale nel rispetto della disciplina generale delle tariffe approvate dal Consiglio Comunale.
4. Sono esenti dal pagamento di qualsiasi diritto i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni Militari con propri mezzi.

Art. 26 - Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.
2. Al fine di garantire il corretto svolgimento del lavoro del personale addetto al cimitero, nell'ipotesi di più funerali nello stesso giorno, l'arrivo delle salme al cimitero dovrà essere distanziato almeno di 30 minuti.
3. La ditta incaricata darà comunicazione del trasporto funebre al custode del cimitero almeno 24 ore prima del funerale.

Art. 27 - Caratteristiche dei carri funebri

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero, è eseguito in carro chiuso, rivestito internamente di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

2. I carri destinati ai trasporti funebri devono essere riconosciuti idonei dalla competente autorità sanitaria locale che ne controlla almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.
3. Un apposito registro dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 28 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 22; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 29 - Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 30 - Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell' ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o qualora questa sia inadatta al luogo di osservazione.

4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 31 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il dirigente del servizio di igiene pubblica dell' ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfestazioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 11 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell' ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 32 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere accompagnata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura (per esumazione o estumulazione) è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto (o certificato di morte)
3. Al decreto è successivamente allegato il nulla osta del dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'Art. 21.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'Art. 22, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceramica sul cofano, ove presente.

6. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.

Art. 33 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Art. 34 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.

Art. 35 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco (compresi i casi di trasporto da e per l'estero).
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 59.

Art. 36 - Norme di riferimento

Per quanto non previsto nel presente Capo VI si osservano le disposizioni contenute nel Capo IV del DPR N. 285/90 e nella Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 pubblicata sulla G.U. del 08.07.1993 n. 158 della legge 130/2001.

TITOLO II

Capo I

Cimiteri

Art. 37 - Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del t.u. delle leggi sanitarie R.D. 27/7/1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:
 - a. Sandrigo Capoluogo
 - b. Lupia
 - c. Ancignano

Art. 38 - Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 285/90.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi delle leggi vigenti.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt.52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90.
6. Il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 39 - Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico.
3. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

Art. 40 - Ammissione nei cimiteri e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che hanno diritto al seppellimento in una sepoltura privata, individuale o di famiglia.
3. Possono essere accolte le salme di persone non residenti ma che per particolari circostanze possono essere autorizzate dal Sindaco
4. Possono essere accolte le salme delle persone precedentemente residenti nel Comune e che abbiano dovuto trasferire la propria residenza in seguito a ricovero presso case di riposo o di cura di altri Comuni.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Art. 41 - Compiti del custode necroforo

Al servizio dei cimiteri è addetto un operatore necroforo.

Egli è responsabile della custodia e manutenzione del cimitero nonché dei servizi che in esso si svolgono ed in particolare:

1. per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile e l'eventuale autorizzazione al trasporto del feretro;
2. presenza e provvede alle operazioni di inumazione o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere; che la cassa risponda ai requisiti di legge, a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione e che siano state osservate eventuali prescrizioni speciali dalle autorità;
3. esegue gli scavi delle fosse per le inumazioni, effettua le esumazioni ordinarie e straordinarie, le traslazioni di salma, le riduzioni
4. esegue le tumulazioni in loculi o tombe e provvede alla chiusura degli stessi con opere in muratura;
5. sorveglia i cadaveri trasportati nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria per il periodo prescritto di osservazione, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita;
6. iscrive nell'apposito registro vidimato dal Sindaco le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni con le indicazioni prescritte dall'art. 52 del Regolamento n. 285/90,

nonché le variazioni conseguenti ad esumazione, estumulazione, traslazione di salme o di resti, ecc.; tale registro deve essere tenuto con diligenza;

7. cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione;
8. presenza e provvede alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, redigendo ogni volta apposito verbale, di cui consegna copia al Comune;
9. sorveglia che ogni intervento sulle salme e sulle tombe sia debitamente autorizzato e che siano state pagate le relative tariffe;
10. regola l'apertura al pubblico del Cimitero secondo gli orari stabiliti dal Sindaco;
11. durante l'orario di apertura al pubblico, sorveglia che siano rispettate da parte dei visitatori le norme ed i divieti stabiliti dal presente regolamento;
12. vigila e si accerta che l'installazione di lapidi ed ogni altro intervento di privati nel cimitero sia debitamente autorizzato;
13. controlla che le tombe private siano in buono stato di manutenzione e segnala all'Ufficio Tecnico Comunale gli eventuali stati di degrado e di pericolo, ove si verificano;
14. provvede alla regolare pulizia della camera mortuaria e di tutti gli altri servizi, provvedendo quando occorre alla disinfezione, attende alla pulizia dei locali del cimitero, sotto i portici, nei campi e nei vialetti, mantenendo curate le siepi ed i prati tagliando periodicamente l'erba;
15. provvede alla manutenzione ordinaria delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio
16. è responsabile del buon andamento dei Cimiteri assegnati e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per l'esecuzione del presente regolamento;
17. è tenuto a comunicare all'Ufficio Tecnico Comunale l'inosservanza del presente regolamento ad opera degli utenti ed eventuali stati di degrado delle strutture, onde tutelare l'incolumità pubblica;
18. su richiesta dell'Ufficiale dello stato civile deve recarsi sul luogo indicatogli per operazioni mortuarie urgenti ordinate dalle autorità
19. deve svolgere, inoltre, tutte quelle incombenze che gli vengono richieste dall'Amministrazione Comunale per il regolare funzionamento del Cimitero.

La Giunta Municipale si riserva la possibilità di procedere ad affidamento a ditta esterna per l'esecuzione degli scavi relativi alle fosse e per le opere murarie relative alla chiusura dei tumuli.

Capo II

Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

Art. 42 - Disposizioni generali

1. Ogni cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/90.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/90.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 285/90 e dal successivo art. 43.

Art. 43 -Piani regolatori cimiteriali

1. L'Ufficio Tecnico Comunale provvede alla stesura delle planimetri in scala 1:5000 dei cimiteri esistenti nel territorio comunale; detta planimetria comprenderà anche le zone di rispetto cimiteriale;
2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o, siano soppressi quelli vecchi o quando, a quelli esistenti siano state apportate modifiche o cambiamenti;
3. Copia di dette planimetri dovranno essere trasmesse a tutti gli uffici comunali competenti.
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione per famiglie;
 - c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale);
 - e) cellette ossario;
 - f) nicchie cinerarie;
 - g) ossario comune;
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 285/90.
5. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

Capo III

Inumazione e tumulazione

Art. 44 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione sono effettuate nel campo comune . Le sepolture della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento sono assegnate gratuitamente.
2. Le operazioni inerenti alle inumazioni nel campo comune sono fatte a cura e spese del Comune solo nei casi previsti dall'art. 4.

Art. 45 - Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verranno indicati: nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 150 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 285/90.

Art. 46 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 285/90.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90.

Art. 47 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto, in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - d) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
 - d) per coloro che devono effettuare operazioni di riduzione di salma su loculi o tombe al fine di liberare un posto salma per una tumulazione.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal funzionario incaricato dal Sindaco, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 6 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 12 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
4. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa e comunque non inferiore al canone di un trimestre.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.

Capo IV

Esumazioni ed estumulazioni

Art. 48.

Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni . Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, [escludendo luglio e agosto].
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
4. E' compito dell'incaricato del Cimitero stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.
5. Le salme che risultano indecomposte sono trasferite o in apposito campo all'uopo destinato o in campo comune in attività in modo da non interrompere la scadenza generale del campo.

Art. 49 -Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del funzionario incaricato dal Sindaco autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentesi nel territorio del Comune e registrarle.
2. Annualmente il funzionario curerà la stesura di elenchi, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 50.

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria.
2. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza del dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 51.

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato, per la quale non sia prevista il rinnovo.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia superiore ai 30 anni;
 - a richiesta dei famigliari per eventuale traslazione della salma o per inumazione o per cremazione;
 - su ordine dell'autorità giudiziaria.

4. Entro il mese di settembre di ogni anno verrà curata la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 53 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare in cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato, di norma, in 5 anni dal medico incaricato per i servizi di igiene pubblica dell'ASL.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, può essere autorizzata, su parere del medico incaricato dei servizi di igiene pubblica dell'ASL, la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 52- Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in cellette, loculo o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2701 e successive modificazioni.

Art. 53 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Art. 54 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al

responsabile del Cimitero al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al funzionario incaricato dal Sindaco che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 55 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo V

Cremazione

Art. 56 - Crematorio

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale, di norma, dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 57 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni indicate nell'art. 79, 1° comma del DPR 285/90 e della Circolare del Ministero della Sanità n. 24/93.
2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

Art. 58 - Gratuità del servizio

Il servizio di cremazione è gratuito al pari della inumazione in campo comune solo nel caso di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o nei cui confronti si manifesti il disinteresse dei famigliari.

Art. 59 - Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposito loculo, tomba, celletta e nicchia.
4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune (ossario).

59 bis - Affidamento Delle Ceneri

In attesa dell'emanazione del regolamento di Polizia Mortuaria conseguente alla legge 130/2001 e' consentito l'affidamento delle ceneri ai familiari che abbiano fatto istanza per la conservazione delle stesse presso l'abitazione.

L'autorizzazione a conservare le ceneri all'esterno del cimitero viene subordinata in attesa dell'emanazione del regolamento attuativo della legge 130/2001, ai limiti, alle

prescrizioni e alle cautele indicate dal parere del Consiglio di Stato Sez. Prima n. 2957/03.

L'eventuale omesso adempimento delle prescrizioni dell'autorizzazione configura reato di cui all'art.411 c.p.

Capo VI

Polizia dei cimiteri

Art. 60 - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 61 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad eccezione dei ciechi guidati;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione mentale, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il responsabile del Cimitero può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.
4. E' fatto divieto sostare con automezzi, biciclette, motociclette, carri, calessi, banchi, barrocci, ecc. lungo la fronte principale del cimitero se non negli spazi appositamente delimitati e per la durata stabilita o di ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al cimitero stesso e il libero transito sulla strada che vi conduce.

5. E' fatto altresì divieto di sostare sui vialetti e sui luoghi di passaggio in numero o in modo tale da impedire, o comunque rendere difficoltoso il passaggio di altri utenti.
6. Non è consentito:
 - attraversare i campi e le fosse se non lungo i vialetti ed i sentieri di ciglio delle fosse stesse;
 - calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, giardini ed alberi, nonché sedere su tumuli o sui monumenti;
 - introdurre sedie od oggetti simili, irriverenti alla sacralità del luogo, nonché sostare seduti su tali oggetti nei pressi delle tombe.

Art. 62 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, consumare bevande ed alimenti;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre armi da caccia o altri oggetti irriverenti estranei alla sacralità del luogo;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere, deturpare o arrecare guasto o sfregio di sorta al muro del cimitero, alla stanza mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi e a tutto ciò che esiste nel cimitero;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati;
 - m) qualsiasi attività commerciale.
- 2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
- 3) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 63 - Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione dei riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Art. 64 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali conformi all'ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
2. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
4. Verranno rimosse le epigrafi che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
5. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
6. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

Art. 65 - Fiori e piante ornamentali – Manutenzioni delle tombe

1. Sulle sepolture private ad inumazione come sulle tombe e nei campi comuni possono deporsi fiori e non più di una corona e due "cuscini"; gli ornamenti floreali, di qualsiasi tipo essi siano, non potranno uscire dal perimetro della tomba, della fossa o della cappella di pertinenza ed in ogni caso non invadere le tombe altrui.
2. E' consentito altresì coltivare piccole aiuole, purché le radici ed i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno esorbitare dalla superficie della fossa. Gli arbusti non potranno superare l'altezza di mt 1,00. Se del caso dovranno essere ridotti a tale altezza a semplice richiesta degli uffici competenti o della Polizia Locale, pena l'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese.
3. E' vietato collocare sul pavimento dei loggiati, sulle scale di accesso agli stessi, sui vialetti interni ed in ogni altro posto che non sia la tomba od il tumulo, vasi, lumini, candelabri e qualsiasi oggetto di ornamento; è anche proibita l'applicazione non autorizzata di tali oggetti sugli zoccoli di base e sulle pareti dei loggiati.
4. Sui loculi potranno essere applicati vasi i cui modelli devono essere approvati dal Comune; in ogni caso vasi e fiori non potranno esorbitare dal perimetro del loculo stesso ed ostacolare il passaggio o la manutenzione degli altri loculi da parte dei visitatori.
5. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto al Cimitero li toglierà o sradicherà e provvederà per la loro distruzione.

6. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 66 - Rimozione d'ufficio dei materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il personale addetto al Cimitero disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. ... che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 55 in quanto applicabili.

TITOLO III

Concessioni

Capo I

Tipologia e manutenzione delle sepolture

Art. 67 - Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e/o di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e comunità parrocchiali.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, cellette, nicchie per urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e comunità parrocchiali (tombe di famiglia).
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 per le tumulazioni ed estumulazioni.

6. La concessione viene assegnata e successivamente stipulata dal funzionario incarico del sindaco ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000.
7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata e la decorrenza;
 - la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 68 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285/90.
2. La durata è fissata:
 - a) in 50 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e comunità parrocchiali;
 - b) in 30 anni per le cellette e le nicchie cinerarie;
 - c) in 30 anni per i loculi
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

Art. 69 - Modalità di concessione

1. Il loculo, la celletta e la nicchia cineraria possono essere concessi solo in presenza della salma, dei resti o delle ceneri.
2. In deroga a quanto disposto dal primo comma, la persona nata o residente nel Comune di Sandrigo può ottenere l'assegnazione di un solo loculo, celletta o nicchia, pur in assenza di salma, resti o ceneri nel limite della disponibilità annualmente stabilita dal Consiglio Comunale. Nello stabilire il numero di concessioni che possono essere assegnate anche in assenza di spoglie mortali, il Consiglio comunale garantisce che vi sia disponibilità sufficiente per le sepolture in presenza di salma, resti e ceneri, tenendo conto anche dei tempi di realizzazione di eventuali nuovi spazi cimiteriali.

3. Le assegnazioni, di cui al secondo comma, avvengono osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda.
4. La concessione cimiteriale non può essere trasferita a terzi a titolo oneroso, ma soltanto retrocessa al comune secondo quanto previsto dal presente regolamento. Gli atti di concessione debbono prevedere la risoluzione automatica del rapporto in caso di violazione del divieto.
5. Gli uffici dovranno evadere le richieste in ordine di presentazione.

Art. 70 - Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 69. il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 285/90 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta senza limiti di grado, dai parenti in linea collaterale in 2° grado, dagli affini in linea retta in 1° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione, salvo esplicito diniego scritto del concessionario.
4. Per i collaterali e gli affini, non ricompresi nel comma 2, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione da presentare all'Ufficio dello Stato Civile.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
6. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione nella forma di istanza del concessionario del sepolcro depositata presso il servizio di stato civile, per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le istanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Art. 71 - Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Art. 71 - Bis

1. La concessione di aree, tombe, cappelle, nicchie, cellette ossario rimane subordinata alla sottoscrizione di un atto di concessione previo pagamento del prezzo e delle spese stabilite nell'allegata tabella.
2. Le operazioni cimiteriali sono soggette al pagamento delle tariffe indicate nell'allegata tabella.
3. Tanto le tariffe per servizi cimiteriali quanto i prezzi di concessione sono soggetti a revisione annuale con delibera di Giunta quando:
 - per le concessioni: si rilevi che il prezzo medio di concessione praticato nei comuni contermini e' superiore a quello previsto in tabella;
 - per le tariffe per i servizi cimiteriali: si rilevi che la tariffa praticata non copre il costo al comune del servizio;

Capo II

Divisione, subentri, rinunce

Art. 72 - Divisione, subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
5. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
6. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 70 sono tenuti a darne comunicazione al Comune entro 6 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione nei confronti del Comune.
7. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 70 che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
8. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 70, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
10. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 30 anni dall'ultima sepoltura il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 73 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di loculo o celletta a tempo determinato di "30" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia stata trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari all'80% della somma pagata ragguagliato al periodo residuo della concessione secondo la seguente formula:

$$(\text{somma corrisposta:30}) \times 80\% \times \text{n. anni residui}$$

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 74 - Rinuncia a concessione di aree con totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la costruzione di tombe, salvo i casi di decadenza, quando il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 50 anni, in misura pari all'80% del corrispettivo pagato ragguagliato al periodo residuo della concessione, secondo la seguente formula:
$$(somma\ corrisposta:50) \times 80\% \times n.\text{ anni residui}$$
 - per concessioni perpetue, in misura pari all'80% del corrispettivo pagato.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 75 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 50 o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune (tombe di famiglia), a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 50 anni, in misura pari all'80% del corrispettivo pagato ragguagliato al periodo residuo della concessione, secondo la seguente formula:
$$(somma\ corrisposta:50) \times 80\% \times n.\text{ anni residui}$$
 - per concessioni perpetue, in misura pari all'80% del corrispettivo pagato;
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Capo III

Revoca, decadenza, estinzione

Art. 76 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 93, secondo comma, del d.P.R. 10/9/1990, n. 285, è facoltà dell'amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 77 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando il loculo, la nicchia, non sia stata occupata da salma ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra i privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 70, penultimo comma;
 - e) quando, entro il termine stabilito con apposito avviso da affiggersi all'albo pretorio e presso i Cimiteri, non risultino richiedenti aventi diritto al rinnovo della sepoltura;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 71;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile all'uopo individuato.

Art. 78 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Dopodiché il sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 79 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 68, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quando, disposto nell'art. 98 del d.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

Lavori privati nei cimiteri - Imprese di pompe funebri

Capo I

Imprese e lavori privati

Art. 80 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del responsabile del Cimitero.
4. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui gli artt. 63 e 64 in quanto compatibili.

Art. 81 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Comune, su conforme parere del medico incaricato per i servizi di igiene pubblica dall'ASL e della commissione edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del d.P.R. 10/9/1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.
4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
6. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente fare una comunicazione scritta all'Ufficio Tecnico.
9. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del servizio tecnico comunale, lapidi, ricordi, e similari.

Art. 82 - Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritti di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 83 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni, a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile del servizio tecnico comunale.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal servizio tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o

danneggiare opere, in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 84 - Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio tecnico comunale.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 85 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del servizio tecnico comunale.

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio tecnico comunale.

Art. 86 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il sindaco in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per le opere o anche solo di lapidi individuali.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 87 - Vigilanza

1. Il responsabile del servizio tecnico comunale vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme alle autorizzazioni ed ai progetti approvati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

Art. 88 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;

c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazioni disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II

Imprese pompe funebri

Art. 89 - Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto presso gli uffici del Comune;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del t.u. della legge di pubblica sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Art. 90 - Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I

Disposizioni varie

Art. 91 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli uomini illustri" ove il sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'amministrazione comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Art. 92 - Mappa

1. Presso il Comune sarà tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari: Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 93 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R.10/9/1990, N. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.
2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 94 - Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il responsabile individuato dal Sindaco è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Capo II

Norme transitorie

disposizioni finali

Art. 95 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Gli adempimenti di cui all'art. 72, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 96 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzioni di tombini, edicole, monumenti, ecc. s'intende agisca in nome e per conto e con preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 97 - Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 95 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 98 - Rimesse di carri funebri

Norma transitoria

1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27.10.1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 21 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 99 - Sanzioni

I contravventori delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'art. 358 del t.u. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.07.1934 n. 1265 come modificato dall'art. 3 della Legge 12.07.1961 n. 603 e dagli articoli 32 e 113 della Legge 24.11.1981 n. 689.

Art. 100 - Validità

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'esecutività della delibera di approvazione e verrà trasmesso al Ministero della Sanità per l'omologazione.

Art. 101 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e nella circolare n. 24 del 24.06.1993 del Ministero della Sanità pubblicata sulla G.U. 08.07.1993 n. 158, la legge 28/02/2001, il decreto n. 1 del 01/07/2002; il d.p.r. 3/11/2000 n. 396; la circolare del 16/05/2003, la circolare 8/3/2004 ministero della salute, il parere del Consiglio di Stato del 29/10/2003 della 1 sezione.

Tabella allegata:

	NUOVA CONCESS.	RINNOVO CONCESS.
Loculi Galleria superiore per 30 anni		
1^fila in basso	euro 2.352,90	euro 2.156,70
2^fila dal basso	euro 2.352,90	euro 2.156,70
3^fila dal basso	euro 2.352,90	euro 2.156,70
4^fila dal basso	euro 2.046,00	euro 1.848,60
5^fila dal basso	euro 2.046,00	euro 1.848,60
6^fila dal basso	euro 2.046,00	euro 1.848,60
Loculi Galleria inferiore per 30 anni (Cimitero di Sandrigo)		
1^fila in basso	euro 2.046,00	euro 1.848,60
2^fila dal basso	euro 2.046,00	euro 1.848,60
3^fila dal basso	euro 2.046,00	euro 1.848,60
4^fila dal basso	euro 1.739,10	euro 1.540,50
Loculi interrati con lapidi esterne per 30 anni (Cimitero di Lupia)		
	euro 1.432,20	euro 1.335,10
Cellette Ossario per 30 anni		
	euro 409,20	euro 308,10
Nicchie per urne cinerarie per 30 anni		
	euro 308,10	euro 306,90
Aree all'aperto per 50 anni		
	====	euro 4.108,00
Con tomba o cappella già costruita dai concessionari		

Tombe all'aperto per 50 anni	euro 23.119,80	euro 20.848,10
Cimitero di Sandrigo con 12 posti Salma e 6 ossari		

Cappelle Porticato da 8 posti salma	euro 31.917,60	euro 28.858,70
Cimitero di Sandrigo per 50 anni		

Cappella porticato (in angolo) 12 posti salma		
Cimitero di Sandrigo per 50 anni	euro 43.477,50	euro 39.231,40

Tombe interrate porticato lato est 8 posti salma		
Cimitero Sandrigo per 50 anni	euro 23.119,80	euro 20.848,10

Cappelle cimitero di Lupia lato nord		
10 posti salma per 50 anni	euro 34.782,00	euro 31.426,20

ALLEGATO A)

TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI

Parte 1^ - DIRITTI CIMITERIALI

Servizi Cimiteriali	Costo (in euro)
Tumulazione salma comprese opere murarie	
in loculo	110,00 €
in tomba	198,00 €
Inumazione salma a terra in campo comune	165,00 €
Tumulazione di resti o ceneri in loculo, celletta, tomba (senza opere murarie)	55,00 €
Tumulazione di resti o ceneri in loculi/tombe contenenti una salma (con opere murarie)	
in loculo	88,00 €
in tomba	110,00 €
Introduzione di resti o ceneri provenienti da altro Comune in cellette, loculi, nicchie, tombe di famiglia (senza opere murarie)	55,00 €
Riduzione in resti di salme in occasione di esumazioni per normale rotazione (su ordine del Comune)	110,00 €
Esumazione ordinaria con conservazione dei resti prima della normale rotazione (su ordine del Privato)	165,00 €
Estumulazione straordinaria di salma da tomba di famiglia con conservazione di resti (esclusa cassetta di zinco)	165,00 €
Estumulazione ordinaria di salma da loculo con conservazione di resti (esclusa cassetta di zinco)	165,00 €
Estumulazione ordinaria di salma da loculo con conservazione di resti (esclusa cassetta di zinco) con inumazione a terra per non mineralizzazione	165,00 €
Estumulazione straordinaria di salma prima del decorso dei 30 anni per trasferimento in altra sepoltura (traslazione)	
se trasferita in loculo	110,00 €
se trasferita in tomba (o da tomba a loculo)	220,00 €
da loculo a campo inumazione	165,00 €
da loculo a altro Comune o per cremazione	132,00 €
da tomba a tomba	220,00 €
da tomba ad altro comune o per cremazione	220,00 €
Trasferimento di resti/urne cinerarie da una sepoltura ad un'altra all'interno del Cimitero	
da loculo a celletta ossario	55,00 €

da loculo a loculo o da loculo a tomba (con opere murarie)	88,00 €
da loculo a tomba	55,00 €
da loculo/ossario ad altro Comune	55,00 €
da tomba ad ossario (e viceversa)	55,00 €
da tomba a tomba	55,00 €
da tomba ad altro Comune	88,00 €
Apertura di tomba per ispezione	55,00 €
Autorizzazione trasporto salma in altro Comune	33,00 €
Canone per deposito temporaneo di salma o resti rimossi per restauro sepolcrale o altro	
per i primi 30 giorni	55,00 €
per ogni mese successivo o frazione	88,00 €
Per collocazione di cippi e lapidi di altezza non superiore a m. 1,50 nei campi comuni	55,00 €
Per apertura e chiusura loculi a scopo di ispezione (escluse opere murarie)	55,00 €
Occupazione temporanea di suolo cimiteriale per deposito materiale di costruzione	
per il primo mese	55,00 €
per ogni mese successivo o frazione	88,00 €

Sommario

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNALE	1
TITOLO I	2
Capo I	2
Disposizioni generali	2
<i>Art. 1 Oggetto</i>	<i>2</i>
<i>Art. 2 Competenze.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 3 Responsabilità.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 5 Atti a disposizione del pubblico</i>	<i>3</i>
Capo II	3
DICHIARAZIONE DI MORTE -	3
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE -	3
ACCERTAMENTO DEI DECESSI	3
<i>Art. 6 Dichiarazione di morte</i>	<i>3</i>
<i>Art. 7 Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 8 Rinvenimento di ossa, resti mortali, parti di cadavere</i>	<i>4</i>
Capo III	4
OSSERVAZIONE DEI CADAVERI – OBITORI	4
<i>Art. 9 Periodo di osservazione</i>	<i>4</i>
<i>Art. 10 Cautele.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 11 Locali di osservazione.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 12 Obitori.....</i>	<i>5</i>
CAPO IV	5
PERMESSI DI SEPPELLIMENTO	5
<i>Art 13 .Rilascio autorizzazioni</i>	<i>5</i>
<i>Art. 14 Consegna permessi di seppellimento.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 15 Rilascio di cadaveri</i>	<i>6</i>

<i>Art. 16 Prelievi per trapianti terapeutici.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 17 Autopsia e trattamenti conservativi.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 18 Norme di riferimento.....</i>	<i>6</i>
CAPO V	6
Feretri	6
<i>Art. 19 Deposizione della salma nel feretro.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 20 Facoltà di disporre della salma e dei funerali.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 21 Verifica e chiusura dei feretri.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 22 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 23 Fornitura gratuita di feretri.....</i>	<i>9</i>
Capo VI	9
Trasporti funebri	9
<i>Art. 24 Modalità di trasporto e percorso.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 25 Trasporti gratuiti e a pagamento.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 26 Orario dei trasporti.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 27 Caratteristiche dei carri funebri.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 28 Norme generali per i trasporti.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 29 Riti religiosi.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 30 Trasferimento di salme senza funerale.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 31 Morti per malattie infettive diffuse o portatori di radioattività.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 32 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 33 Trasporti in luogo diverso dal cimitero.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 34 Trasporti all'estero o dall'estero.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 35 Trasporto di ceneri e resti.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 36 Norme di riferimento.....</i>	<i>13</i>
TITOLO II	14
Capo I	14
Cimiteri	14
<i>Art. 37 Elenco cimiteri.....</i>	<i>14</i>
<i>Art.38 Disposizioni generali - Vigilanza.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 39 Reparti speciali nel cimitero.....</i>	<i>14</i>

<i>Art.40 Ammissione nei cimiteri e nei reparti speciali</i>	15
<i>Art. 41 Compiti del custode necroforo</i>	15
Capo II	17
Disposizioni generali e piano	17
regolatore cimiteriale	17
<i>Art. 42 Disposizioni generali</i>	17
<i>Art. 43 Piani regolatori cimiteriali</i>	17
Capo III	18
Inumazione e tumulazione	18
<i>Art. 44 Inumazione</i>	18
<i>Art. 45 Cippo</i>	18
<i>Art. 46 Tumulazione</i>	18
<i>Art. 47 Deposito provvisorio</i>	19
Capo IV	19
Esumazioni ed estumulazioni	19
<i>Art. 48 Esumazioni ordinarie</i>	19
<i>Art. 49 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie</i>	20
<i>Art. 50 Esumazione straordinaria</i>	20
<i>Art. 51 Estumulazioni</i>	20
<i>Art. 52 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento</i>	21
<i>Art. 53 Raccolta delle ossa</i>	21
<i>Art. 54 Oggetti da recuperare</i>	21
<i>Art. 55 Disponibilità dei materiali</i>	22
Capo V	23
Cremazione	23
<i>Art. 56 Crematorio</i>	23
<i>Art. 57 Modalità per il rilascio della</i>	23
<i>Art. 58 autorizzazione alla cremazione</i>	23
<i>Art. 59 Gratuità del servizio</i>	23
<i>Art. 59 Urne cinerarie</i>	23
<i>Art. 59 bis Affidamento Delle Ceneri</i>	23

Capo VI	24
Polizia dei cimiteri	24
<i>Art. 60 Orario.....</i>	<i>24</i>
<i>Art. 61 Disciplina dell'ingresso.....</i>	<i>24</i>
<i>Art. 62 Divieti speciali</i>	<i>25</i>
<i>Art. 63 Riti funebri.....</i>	<i>26</i>
<i>Epigrafi, monumenti, ornamenti,</i>	<i>26</i>
<i>Art. 64 Epigrafi, monumenti, ornamenti,sulle tombe nei campi comuni.....</i>	<i>26</i>
<i>Art. 65 Fiori e piante ornamentali – Manutenzioni delle tombe</i>	<i>26</i>
<i>Art. 66 Rimozione d'ufficio dei materiali ornamentali</i>	<i>27</i>
TITOLO III	27
Concessioni	27
Capo I	27
Tipologia e manutenzione delle sepolture	27
<i>Art. 67 Sepolture private.....</i>	<i>27</i>
<i>Art. 68 Durata delle concessioni</i>	<i>28</i>
<i>Art. 69 Modalità di concessione</i>	<i>28</i>
<i>Art. 70 Uso delle sepolture private.....</i>	<i>29</i>
<i>Art. 71 Manutenzione.....</i>	<i>30</i>
<i>Art. 71 bis Tariffe.....</i>	<i>30</i>
Capo II	30
Divisione, subentri, rinunce	30
<i>Art. 72 Divisione, subentri.....</i>	<i>30</i>
<i>Art. 73 Rinuncia a concessione a tempodeterminato di durata inferiore a 99 anni.....</i>	<i>31</i>
<i>Rinuncia a concessione di aree con.....</i>	<i>32</i>
<i>Art. 74 Rinuncia a concessione di aree con totale costruzione.....</i>	<i>32</i>
<i>Rinuncia a concessione di manufatti della</i>	<i>32</i>
<i>Art. 75 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 50 o perpetua.....</i>	<i>32</i>
Capo III	32
Revoca, decadenza, estinzione	32

<i>Art. 76 Revoca</i>	32
<i>Art. 77 Decadenza</i>	33
<i>Art. 78 Provvedimenti conseguenti la decadenza</i>	33
<i>Art. 79 Estinzione</i>	34
TITOLO IV	34
Lavori privati nei cimiteri -	34
Imprese di pompe funebri	34
Capo I	34
Imprese e lavori privati	34
<i>Art. 80 Accesso al cimitero</i>	34
<i>Art. 81 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri</i>	35
<i>Art. 82 Responsabilità</i>	35
<i>Art. 83 Recinzione aree - Materiali di scavo</i>	35
<i>Art. 84 Introduzione e deposito di materiali</i>	36
<i>Art. 85 Orario di lavoro</i>	36
<i>Art. 86 Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti</i>	36
<i>Art. 87 Vigilanza</i>	36
<i>Art. 88 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri</i>	36
CAPO II	37
Imprese pompe funebri	37
<i>Art. 89 Funzioni - Licenza</i>	37
<i>Art. 90 Divieti</i>	37
TITOLO V	38
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	38
Capo I	38
Disposizioni varie	38
<i>Art. 91 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti</i>	38
<i>Art. 92 Mappa</i>	38
<i>Registro giornaliero</i>	38
<i>Art. 93 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali</i>	38

<i>Art. 94 Scadenario delle concessioni</i>	39
Capo II	39
Norme transitorie	39
disposizioni finali	39
<i>Efficacia delle disposizioni</i>	39
<i>Art. 95 Efficacia delle disposizioni del regolamento</i>	39
<i>Art. 96 Cautele</i>	39
<i>Art. 97 Concessioni pregresse</i>	40
<i>Art. 98 Rimesse di carri funebri Norma transitoria</i>	40
<i>Art. 99 Sanzioni</i>	40
<i>Art. 100 Validità</i>	40
<i>Art. 101 Rinvio</i>	40
TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI	43